



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver stipulato due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, il primo (n. \*\*\*193) in data 1/06/2009, estinto anticipatamente il 28/02/2013, e il secondo (n. \*\*\*339) l'1/03/2012, estinto anticipatamente il 25/07/2019.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, delle "commissioni finanziarie ed accessorie non maturate nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto", per una somma di € 3.003,00 con riferimento al contratto n. \*\*\*193, e di € 3.708,00 con riferimento al contratto n. \*\*\*339.

Nel modulo allegato al ricorso chiede altresì la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo di aver offerto, in sede di riscontro al reclamo, la somma complessiva, per entrambi i contratti, di € 3.024,03, la quale veniva però rifiutata dal ricorrente. Afferma la chiara descrizione nei contratti dei costi non rimborsabili e la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento.

Con riferimento alle commissioni bancarie e di gestione, sostiene la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama la sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di



Santa Maria Capua Vetere); rinnova la propria disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; afferma poi la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico e richiama precedenti ABF e di giurisprudenza di merito); precisa che, trattandosi di richiesta di ripetizione di un indebito oggettivo, essa dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Con riferimento al contratto n. \*\*\*193, fa presente l'avvenuto rimborso, in sede di anticipata estinzione, dell'importo di € 375,06 nonché, con riferimento al contratto n. \*\*\*339, della somma di € 1.767,97, in entrambi i casi a titolo di "*ratei non maturati*".

In ordine alla richiesta di restituzione, riferita al solo contratto n. \*\*\*193, della quota parte non goduta degli oneri assicurativi, afferma di aver provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla compagnia assicurativa, e di aver ad ogni modo offerto il rimborso della quota parte del premio già con l'offerta proposta in sede di riscontro al reclamo.

Eccepisce infine l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, "*tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema*".

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni in sede di estinzione anticipata.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".



Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

A) Con riferimento al rapporto di finanziamento n. \*339:

1) quanto alla voce di costo riferita alle commissioni di attivazione del contratto, questo Collegio – sulla scorta del consolidato orientamento dell'Arbitro – ritiene di qualificarla come *recurring*, a causa del riferimento contrattuale all'eventualità del passaggio del cedente ad altra amministrazione, che rimanda ad attività non preliminari, ma riferibili alla fase attuativa del rapporto contrattuale. Pertanto, tali costi andranno restituiti *pro rata temporis*;

2) la commissione di gestione pratica ha pacifica natura *recurring* e va restituita *pro rata temporis*, risultando inapplicabile il criterio alternativo, non previsto in contratto, né altrimenti noto al ricorrente o approvato specificatamente dallo stesso.

B) Con riferimento al rapporto di finanziamento n. \*193:

1) La commissione bancaria ha pacifica natura *recurring* e va restituita *pro rata temporis*, risultando inapplicabile il criterio alternativo, non previsto in contratto, né altrimenti noto al ricorrente o approvato specificatamente dallo stesso. In ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la commissione bancaria va riconosciuta al netto delle spese istruttorie, perché in questi termini è stata formulata la richiesta dal ricorrente;

2) quanto agli oneri assicurativi relativi, questo Collegio rileva che non constano agli atti le CGA, sicché in mancanza di prova dell'applicabilità di un diverso criterio contrattuale di rimborso gli stessi dovranno essere restituiti *pro rata temporis*.

Per entrambi i contratti, ha natura *up front* la voce di costo denominata “commissione di intermediazione”, riferibile (come da descrizione riportata in contratto) a prestazioni che si concludono al momento della stipula del finanziamento; risulta agli atti in ambo i casi l'intervento di un mediatore creditizio. La restituzione andrà pertanto riconosciuta secondo la curva degli interessi che, non essendo direttamente desumibile dal piano di ammortamento, è ricavata dal conteggio estintivo presente agli atti e non contestato dal ricorrente.

Sulla scorta del riferito orientamento, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nelle seguenti tabelle, che tengono conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

a) con riferimento al contratto n. \*339:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4,70%
% da retrocedere		37,38%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissione di attivazione	€ 1.327,20	€ 785,26	€ 496,14	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 785,26
commissione di gestione	€ 4.704,45	€ 2.783,47	€ 1.758,62	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.015,50
oneri intermediario credito	€ 3.223,20	€ 1.907,06	€ 1.204,90	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.204,90
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.005,66
rimb già effettuati, decurtati	€ 1.767,97
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli intere:	1
interessi legali	no

b) con riferimento al contratto n. \*193:

durata del finanziamento	▶	108
rate scadute	▶	45
rate residue		63

TAN	▶	4,00%
% da retrocedere		35,92%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissione bancaria	€ 2.524,04	€ 1.472,36	€ 906,63	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.097,27
oneri intermediazione	€ 1.755,00	€ 1.023,75	€ 630,39	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 630,39
oneri assicurativi	€ 1.512,00	€ 882,00	€ 543,11	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 882,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.609,66
rimb già effettuati, decurtati	€ 375,09
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli intere:	1
interessi legali	no

Non può essere accolta la richiesta di ristoro delle spese di assistenza difensiva, a motivo del carattere seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 5.615,32.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS